

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

*Prov. di Pavia*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N. 13**

**DATA 28.04.2015**

**OGGETTO:** Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014).

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	presente	assente
1) VERCESI Cesarino Giuliano	X	
2) RICCARDI Elena	X	
3) BRANDOLINI Paola	X	
4) DACREMA Monica	X	
5) FUGAZZA Romina	X	
6) SFORZA Emanuela Maria	X	
7) CORDINI Martina		X

Totale presenti 6

Totale assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: dott.ssa Roberta BELTRAME

Il Presidente sig. VERCESI Cesarino Giuliano, nella sua qualità di SINDACO, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la legge 24.12.2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2008) all'art. 3, commi da 27 a 29, testualmente recita:

- comma 27 – "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

- comma 28 – "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti".

- comma 29 – "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27....omissis...";

il c.d. "Piano Cottarelli", Programma di razionalizzazione delle partecipate locali, presentato il 7 agosto 2014 dall'allora commissario straordinario per la revisione della spesa, auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, nonché la contrazione dei costi di funzionamento delle stesse;

la legge di stabilità per il 2015 ha recepito tra gli obiettivi la riduzione del numero delle società partecipate;

la legge 23.12.2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015) all'art. 1, commi 611 e seguenti, prevede:

- comma 611 – "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle

partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.

- comma 612 - "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

Atteso che la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Evidenziato ancora che la norma prevede espressamente la competenza del Sindaco in ordine alla definizione e approvazione del “piano”;

Rilevato che detta disposizione, che ha un'evidente funzione acceleratoria e di semplificazione, rappresenta una deroga all'art. 42, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla competenza del consiglio dell'ente locale l'organizzazione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente locale stesso a società di capitali;

Preso atto tuttavia che trattasi di una deroga più apparente che reale, in quanto il consiglio dell'ente locale non è affatto escluso dalla realizzazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, ad esso spettando, in virtù appunto della competenza attribuitagli dal citato art. 42 del D. Lgs. 267/00, l'adozione dei provvedimenti attuativi del piano stesso, tra cui il provvedimento di mantenimento di quelle, in essere ai sensi dell'art. 3, comma 28, legge 244/2007;

Rilevato che per esigenze di semplificazione, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione delle esigue partecipazioni dell'ente, non si è proceduto alla redazione di una separata e

apposita relazione tecnica, ma nel piano medesimo sono stati esplicitati i dati tecnici e organizzativi delle partecipate, necessari alla definizione dell'adempimento;

Atteso che il Sindaco con decreto n. 3 del 31.03.2015, sulla base delle informazioni appositamente acquisite dagli uffici, ha approvato l'allegato piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente possedute dall'ente;

Considerato che il piano illustra le partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune e ne conferma il mantenimento;

Dato atto che:

- il piano è stato redatto tenendo conto dei criteri (peraltro non esaustivi né tassativi) indicati dal legislatore all'art. 1 comma 611 della legge 190/2014;
- ad integrazione e a temperamento di tali parametri, è stata data evidenza alla misura della partecipazione societaria, al risultato di gestione dell'ultimo triennio della società, allo svolgimento da parte della società di attività di produzione di beni e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

Valutato, quindi, che il piano si sostanzia in uno strumento di ricognizione delle partecipazioni detenute e di conferma al mantenimento delle stesse, per il fatto che dette partecipazioni risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, giacché le società svolgono per conto dell'ente servizi strettamente necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali;

Rilevato conseguentemente che non sono previste azioni né di razionalizzazione, né di contenimento della spesa, in quanto non ipotizzabili, anche in ragione della misura marginale delle partecipazioni medesime (micro partecipazioni);

Ritenuto di prendere atto e di far proprio il piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'ente, approvato con decreto sindacale n. 3 del 31 marzo 2015;

Atteso che il piano approvato è stato pubblicato all'albo pretorio e in via permanente sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", alla apposita pagina dedicata alle società partecipate;

Rilevato ancora che, come previsto nel citato decreto sindacale di approvazione, il piano deve essere sottoposto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, in forza della competenza consiliare di cui all'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che il piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00;

Visto il parere del revisore dei conti di cui all'art. 239 comma 1 lettera b) punto n. 3) del D. Lgs. 267/00, prot. n. 988 del 20.04.2015;

Il Consigliere comunale Fugazza illustra il punto all'ordine del giorno.

Esaurito l'intervento, con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

#### DELIBERA

- 1) di prendere atto e di far proprio l'allegato piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'ente, approvato con decreto sindacale n. 3 del 31 marzo 2015;
- 2) di dare atto che il piano si sostanzia in uno strumento di ricognizione delle partecipazioni detenute dall'ente e di conferma al mantenimento delle stesse per le ragioni in narrativa esposte;
- 3) di dare atto che non sono previste azioni né di razionalizzazione, né di contenimento della spesa, in quanto non ipotizzabili, anche in ragione della misura marginale delle partecipazioni medesime (micro partecipazioni);
- 4) di dare atto che il piano è pubblicato in via permanente sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", alla apposita pagina dedicata alle società partecipate;
- 5) di dare atto che il piano, unitamente al decreto sindacale n. 3 del 31.3.2015 e al presente provvedimento, sarà trasmesso alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia.

**COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

Allegato alla deliberazione di CC n. 13 del 28/4/2015

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco **Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 10.04.2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco **Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 10.04.2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

**Mauro Atzeni**  
**Dottore Commercialista - Revisore dei Conti**  
**Ufficio: Via C. Battisti 5 - 21023 Besozzo (Va)**  
**Domicilio Fiscale: Via A. De Gasperi 2 - 21023 Besozzo (Va)**

Verbale n. 5 del 13/04/2015 Comune di San Damiano al Colle (Pv)

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate.



Il sottoscritto Atzeni Dr. Mauro, nominato Revisore dei Conti di codesto Comune per il triennio 2014-2017,

- Premesso che la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014) all'art. 1 commi da 611 a 614 prevede che gli enti locali diano l'avvio ad un processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute, con la definizione entro il 31 marzo 2015 di un Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate al fine di conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015;
- Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, predisposto sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici;
- visto l'art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00;
- vista la proposta di Deliberazione in oggetto;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla Proposta in oggetto.


Dr. Mauro Atzeni

Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2015

IL SINDACO  
Cesarino Giuliano Vercesi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Roberta Beltrame



---

---


### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 29 APR. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 29 APR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Roberta Beltrame



---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Beltrame

San Damiano al Colle, \_\_\_\_\_